



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 52 DEL 30/05/2025

MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO “REGGIO SOTTO LE STELLE” PRESSO L’ARENA DELLO STRETTO DEL LUNGOMARE DI REGGIO CALABRIA – DEROGA SUPERAMENTO LIMITI DI EMISSIONE SONORE IL 01.06.2025

IL Vice Sindaco

Premesso che:

- il Direttore del CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato – Reggio Calabria, con nota prot. n. 110150 del 08/05/2025, ha chiesto di poter realizzare, in partenariato con questa Amministrazione, la manifestazione denominata “Primo Giugno – Reggio sotto le stelle”, il giorno 01 Giugno 2025, all’Arena dello Stretto – Reggio Calabria;
- con nota prot. n. 128826 del 27/05/2025 il Sindaco ha accolto la richiesta di partenariato formulata dal CNA Reggio Calabria.

Considerato che l’organizzazione dell’evento “Primo Giugno – Reggio sotto le stelle” rappresenta un’opportunità per:

- valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico, promuovendo le tradizioni locali legate alla produzione del bergamotto;
- favorire la coesione sociale all’interno della comunità,
- sostenere l’economia locale e rafforzare l’immagine della Città in chiave turistica

Dato atto che:

- la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 125 del 29.05.2025, ha deliberato la realizzazione in partenariato con CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato – Reggio Calabria., l’evento denominato “Primo Giugno – Reggio sotto le stelle”, il giorno 01 Giugno 2025, all’Arena dello Stretto – Reggio Calabria;
- il CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato – Reggio Calabria, ha trasmesso, sul portale *impresainungiorno.gov.it* Scia per l’attività di pubblico spettacolo e pubblico intrattenimento, per lo svolgimento della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo denominata “Primo Giugno – Reggio sotto le stelle” presso l’Arena dello Stretto del Lungomare di Reggio Calabria, identificata all’Id n. 80011880806-28052025-1910 (Supro n. 22234 del 30.05.2025), corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativa necessaria, ai sensi dell’art. 68 TULPS e dell’art. 7, comma 2 D.L. 201/2024;
- documentazione di previsione dell’impatto acustico, redatta dal Tecnico Competente in Acustica, Ing. Massimo Praticò, acquisita agli atti di cui al Supro n. 22234 del 30.05.2025, si evince il superamento dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente e, pertanto, si rende necessario apposta deroga sino al limite massimo richiesto di 81 dB;

Visto l’art. 6 della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e preso atto che, successivamente, alla pubblicazione della citata Legge quadro, sono stati emanati diversi decreti attuativi relativi ai requisiti acustici ed ai limiti massimi di pressione sonora provocate da

diverse sorgenti sonore;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 19.10.2009 nella quale, all'art. 13, viene disciplinata la specifica materia delle richieste in deroga per le emissioni sonore temporanee;

Visti gli artt. 650, 659 e 660 del Codice penale;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 34 del 02.08.2022, relativa alla regolamentazione degli orari per le emissioni sonore dei pubblici spettacoli;

Ritenuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. h), della Legge Regionale 34/2009 che richiama l'art.1, comma 4, del DPCM 01/03/1991 per la deroga ai limiti acustici;

Visti:

- l'art. 6 della Legge Quadro 447/95
- l'art. 13 della Legge Regionale n. 34/2009
- Ordinanza Sindacale n. 34 del 02.08.2022
- gli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale

Dispone

- che le diffusioni sonore, emesse dagli impianti e dalle strutture installate presso l'Arena dello Stretto del Lungomare di Reggio Calabria, allestite in occasione per lo svolgimento della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo denominata "Primo Giugno – Reggio sotto le stelle" prevista in data 01 giugno 2025, possono derogare ai limiti stabiliti dal comma 4 dell'art. 13 della Legge Regionale 34/2009 e non superare il limite massimo di 81 dB(A), nell'intervallo orario della manifestazione, al ricettore più sfavorevole, indicati nella relazione di impatto acustico presentata, trattandosi di attività temporanea e di limitata presenza di ricettori sensibili
- che le emissioni sonore devono cessare entro le ore 01.00 di giorno 02.06.2025.

Dispone, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e trasmessa:

- alla CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato – Reggio Calabria
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria
- alla Questura di Reggio Calabria
- al Comando di Polizia Municipale
- all'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpacal)
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

Informa che

- la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione;
- la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447, fatto salvo da quanto previsto dagli artt. 650-659-660 del Codice Penale;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

**IL Vice Sindaco
Dott. Paolo Brunetti**